



*Il Presidente della Regione*

## **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**n. 97 del 02 NOVEMBRE 2020**

**Oggetto:** Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni inerenti le prestazioni sanitarie di ricovero differibili.

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gen-



*Il Presidente della Regione*

naio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i Decreti Legge:

- 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,
- 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
- 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
- 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
- 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020
- 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020,
- 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

**VISTO** il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dai decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020;

**VISTA** la Circolare del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute recante “*Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”*”, nella quale sono evidenziate le misure di *preparedness* per fronteggiare in modo ottimale le nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici (1-4) che dovessero delinarsi;

**VISTI** i report di monitoraggio settimanali – Fase 2 – per la regione Abruzzo, redatti ai sensi del DM 30 aprile 2020, che ha mostrato un incremento dell'indice regionale Rt medio a 14 giorni dall'1.17 (con Intervallo di confidenza 0,63-1,68) della settimana 21 – 27 settembre 2020 all'1.5 (Intervallo di confidenza 0,81-2,17) – indice soglia dello Scenario 4 - della settimana 12-18 ottobre 2020;

**VISTE** le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un “Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvale dell'attività del Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo (CREA);

**VISTA** la DGR 702 del 24 ottobre 2011 recante “Costituzione del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo” (CREA)

**VISTA** la DGR 264 del 27.4.2018 “Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze – Regione Abruzzo”;



*Il Presidente della Regione*

**VISTO** il verbale CREA del 02.11.2020 (rif.to convocazione dell'1.11.2020) relativo all'opportunità di adottare misure urgenti per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**CONSIDERATO** lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l'Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l'emergenza Covid-2019;

**VALUTATA** l'esigenza di adottare misure adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee misure di ulteriore limitazione dell'attività programmata non urgente nei presidi ospedalieri dotati di PS/DEA, sia per contenere le occasioni di contagio di personale sanitario e cittadini, che per limitare l'impiego ordinario del personale medico e sanitario in ordine a preservarne la disponibilità per l'attivazione di ulteriori livelli di maxiemergenza/maxi-evento;

**CONSIDERATO** che:

- il report di monitoraggio settimanale – Fase 2 – per la regione Abruzzo, redatto ai sensi del DM 30 aprile 2020, basato sui dati della settimana 19-25 ottobre 2020 (aggiornati al 27 ottobre) ha evidenziato un indice Rt medio a 14 giorni dell'1.4, ma con Intervallo di confidenza della stima in ulteriore crescita nei valori minimi e massimi (0,87-2,27), collocando l'Abruzzo tra le Regioni ad alto rischio di trasmissione del contagio, con possibilità di progredire a rischio molto alto nel corso del mese di novembre;
- si profila, per quanto argomentato, una situazione di criticità nel territorio regionale, evidenziata anche nei verbali del Gruppo Tecnico-Scientifico regionale istituito ai sensi della DGR 139 dell'11 marzo 2020, per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di mitigazione, alla luce delle osservazioni e del trend nazionale e internazionale di crescita della curva dei contagi;
- l'andamento epidemiologico regionale continua a registrare un trend in netta crescita di casi confermati nel territorio regionale e livelli di pressione molto elevati sui servizi ospedalieri, con segnalazione di superamento delle soglie critiche di occupazione dei p.l. di Terapia Intensiva e Subintensiva previsti dal D.M. 30 aprile 2020;

**CONSIDERATO** che le misure in ambito sanitario tengono conto della necessità di favorire un'adeguata disponibilità di posti letto nelle strutture di ricovero e cura ed un razionale impiego del personale sanitario in ragione dell'emergenza in essere, nonché della necessità di limitare alle strette urgenze l'afflusso degli utenti nei luoghi di diagnosi e cura, al fine di gestire adeguatamente le fasi critiche di superamento delle soglie d'allerta;

**RITENUTO** che:

- tra le misure restrittive consentite alle Regioni ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 rientra la sospensione/rimodulazione, all'interno dei Presidi Ospedalieri Pubblici, dei ricoveri in elezione e quindi non urgenti (come definiti dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019);
- la rimodulazione degli interventi chirurgici programmati debba avere la finalità di fronteggiare l'aumentata esigenza di ricovero dei pazienti nelle diverse aree di degenza;
- le Strutture Sanitarie debbano incrementare, nelle more del raggiungimento degli standard previsti dalla DGR 334/2020 come modificata da DGR 443/2020 e per la durata del periodo emergenziale, il numero di posti letto di terapia intensiva e subintensiva attivabili in emergenza – anche in deroga ai procedimenti ordinari –, al fine di ampliare la capacità di accogliere i pazienti COVID-19 positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento;



*Il Presidente della Regione*

**CONSIDERATO** che, per quanto detto, è necessario assumere ulteriori misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

**VISTA** la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

1. per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio epidemico vigenti, nel territorio regionale, **dal 2 novembre 2020 al 24 novembre 2020:**

2. **di disporre la rimodulazione**, variabile a seconda delle specifiche esigenze organizzative delle Aziende Sanitarie Locali, dei ricoveri per interventi chirurgici programmati al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive e subintensive e la disponibilità di personale sanitario per l'emergenza da COVID-19. La rimodulazione è valida per tutti i ricoveri per interventi chirurgici programmati, ad eccezione degli interventi oncoematologici di classe A o di alta specialità non rinviabili a giudizio motivato del clinico e fatte salve specifiche condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle ASL;

3. di disporre che i Direttori Sanitari Aziendali, tramite le Direzioni Sanitarie di Presidio, provvedano ad incrementare, anche in deroga rispetto ai procedimenti ordinari e nelle more dell'implementazione della rete ospedaliera Covid approvata con DGR 334/2020 così come modificata da DGR 443/2020 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 34/2020, i posti letto di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia ed Area Medica subintensiva dei Presidi Ospedalieri pubblici, tramite il reimpiego del personale reso disponibile dalla rimodulazione dei ricoveri elettivi;

4. di disporre la non sospensione delle IVG chirurgiche;

5. al Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) di disporre, qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza COVID-19 e sentiti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del SSR, le assegnazioni temporanee del personale sanitario - in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale - presso quelle ASL che presentino maggiori necessità assistenziali, con assegnazione in via prioritaria del personale che abbia manifestato la propria disponibilità;

6. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;

7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;



*Il Presidente della Regione*

8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Il Direttore del Dipartimento Sanità**

Dr. Claudio D'Amario

(firmato digitalmente)

**L'Assessore alla Salute**

Dott.ssa Nicoletta Veri

(firmato digitalmente)

**Il Presidente della Giunta Regionale**

Dott. Marco Marsilio

(firmato digitalmente)